



# COMUNE DI MIANE

PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE INFORMATICO

## ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO 1 DEL 03/01/2025

OGGETTO:	ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA CONCERNENTE DISPOSIZIONI VOLTE AL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI NELL'ARIA DEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DEI TRADIZIONALI FALÒ EPIFANICI DEL 5 GENNAIO 2025
----------	---

### IL SINDACO

**RICHIAMATA** l'Ordinanza sindacale n. 33 del 08.11.2024 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico valide dalla data di entrata in vigore dell'Ordinanza fino al 30 aprile 2025";

**VISTO** che in suddetta Ordinanza è stato prescritto il divieto delle combustioni all'aperto nell'intero territorio comunale salvo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale di Polizia Rurale e ad eccezione dei tradizionali falò rituali dell'Epifania attraverso specifica deroga;

**PRESO ATTO** che nel verbale del Tavolo Tecnico Zonale tenutosi presso la sede della Provincia di Treviso il 26.10.2023 sono state definite alcune indicazioni inerenti ai falò dell'Epifania, fatto comunque salvo il potere discrezionale di ciascun Comune, tra le quali quelle di limitare il più possibile il numero dei falò fornendo indicazioni in merito alla loro dimensione e modalità di accensione;

**VISTO** che nel verbale del Tavolo Tecnico Zonale tenutosi presso la sede della Provincia di Treviso il 03.10.2024 viene indicato che l'accensione di falò epifanici è possibile nella discrezionalità del Comune purché essi siano limitati in numero e dimensioni;

**CONSIDERATO** che l'accensione dei falò, pur inquinanti per l'atmosfera, costituisce un evento straordinario, unicamente annuale, di tradizione locale ultracentenaria e propiziatoria per la comunità e che, quindi, non si può non dare valore a questo evento appartenente al patrimonio storico, sociale e culturale del nostro territorio;

**VISTO** che la festa tradizionale del Panevin non deve diventare l'occasione per smaltire i residui verdi e legnosi;

**RITENUTO** opportuno, dunque, di contemperare tali necessità e valori contrapposti, con l'approvazione di un limitato numero di falò, ovvero autorizzare unicamente quelli organizzati dalle Associazioni che da anni realizzano tale tipo di manifestazioni che dovranno essere aperte al pubblico;

**PRESO ATTO** che l'Amministrazione ha concesso, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 26.11.2024, il patrocinio all'evento "Panevin 2025", promosso dal Consorzio Pro Loco Quartier del Piave e programmato per il giorno domenica 5 gennaio 2025 nei paesi del Quartier del Piave e Vallata che troverà il proprio avvio con una cerimonia di benedizione del fuoco programmata presso il sagrato della chiesa di Vidor alle ore 17.00 del suddetto giorno;

**CONSIDERATO** che la Questura di Treviso con nota prot. n.246/2013, ricevuta agli atti con prot. n. 1239 del 04.02.2013, in materia di "accensioni pericolose" (art. 57 TULPS) ricorda le "ripercussioni sulla salute derivanti dall'ingestione di fumi" e la necessità di esaminare da parte delle amministrazioni comunali la questione prima di emettere il titolo autorizzatorio;

**RITENUTO** necessario limitare l'accensione ai soli falò tradizionali che abbiano il suddetto spiccato carattere collettivo e di aggregazione della comunità, ponendo dei limiti dimensionali, e vietandoli negli altri casi;

**VISTO** il Regolamento di Polizia Rurale "Stralcio relativo alla gestione ed uso dei prodotti fitosanitari ed alla gestione di potature e biomasse" approvato con delibera di Consiglio comunale n. 14 del 29.03.2017 e successivamente modificato con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 08.04.2019, e con delibera di Consiglio comunale n. 10 del 14.05.2024;

**VISTO** il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) approvato con D.C.R.V. n. 90 del 19/04/2016 e s.m.i.;

**VISTO** il D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – T.U.L.P.S. – capo V - recante disposizioni sulla prevenzione degli incendi;

**VISTO** il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### **ORDINA**

di consentire, il giorno 5 gennaio 2025, l'accensione dei seguenti "Panevin" frazionali:

- Miane in via Cal di Mezzo 35
- Combai presso "Curva del Cristo"
- Premaor in piazza Emigranti, zona sagra

in deroga al divieto di cui all'Ordinanza Sindacale n. 33 del 08.11.2024, con le seguenti caratteristiche:

- Carattere collettivo ed aggregativo opportunamente divulgato al pubblico;
- La pira dovrà avere massimo 5 m di altezza e diametro alla base non superiore a 5 m o comunque superficie di ingombro equivalente (20 mq);
- Il materiale da bruciare deve essere costituito da legna naturale, priva di trattamenti, accatastata e mantenuta il più possibile secca e asciutta, in modo da ridurre le emissioni di fumo. È tassativamente vietato il ricorso a materiali combustibili di altra natura;
- Gli eventi dovranno concludersi entro le ore 00.00. Al termine della manifestazione, prima di abbandonare il luogo, dovrà essere garantito il completo spegnimento del fuoco e la completa combustione del materiale;
- Evitare l'accensione dei falò nel caso in cui il territorio comunale interessato dovesse ricadere in stato di allerta rossa, come definite dallo specifico bollettino rilasciato da ARPAV;
- Siano gestiti secondo le prescrizioni impartite dalla Questura di Treviso con nota prot. n.246/2013, ricevuta agli atti con prot. n. 1239 del 04.02.2013, in materia di "accensioni pericolose" (art. 57 T.U.L.P.S.) che si allega integralmente alla presente e di cui vengono a far parte integrante;

- È fatto divieto in luogo pubblico e/o aperto al pubblico di usare petardi o altri artifici di qualsiasi genere che possono arrecare danno o disturbo a persone e cose o comunque possano essere di turbamento al regolare svolgimento delle manifestazioni e della vita pubblica;

### **RICORDA**

Fatta salva l'applicazione della sanzione prevista all'art. 703 c.p. reato contravvenzionale, e/o delle altre sanzioni amministrative, penali e civili previste da specifiche disposizioni di legge, chiunque disattenda la presente ordinanza, sarà sanzionato ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i., con la sanzione pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00, mediante procedimento ex art. 689/1981 e s.m.i.

La reiterazione di infrazioni alla presente Ordinanza costituisce recidiva ed è punita con il massimo della sanzione amministrativa prevista.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, affissa nelle bacheche comunali del territorio e diffuso mediante l'inserimento sul sito internet istituzionale del Comune.

### **DISPONE**

Che la Polizia Locale è incaricata del controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, dalla data di notifica dello stesso.

**IL SINDACO**

...

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.*